

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 26/05/2020

FATTO

La ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione *pro solvendo* del quinto della pensione in 120 rate. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente in data 5.9.2011, dopo il pagamento di 64 rate.

Il ricorrente, proposto infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell'estinzione anticipata, delle commissioni, degli oneri e dei premi versati, per complessivi 718,04 euro, oltre interessi.

L'intermediario resistente non ha depositato le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* del T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

La giurisprudenza consolidatasi nei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel

2011, aveva affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cd. *recurring*) che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore divenuta priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era affermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esauritesi prima della estinzione anticipata (voci cd. *up-front*).

Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla riduzione dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata doveva essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si sono inserite la decisione dell'11.9.2019 resa nella causa C-383/18 dalla Corte di Giustizia Europea e la successiva decisione dell'11.12.2019 del Collegio di Coordinamento ABF.

Entrambe le decisioni spiegano una portata innovativa, rispetto ai consolidati orientamenti dei Collegi ABF, limitatamente alle voci di costo *up-front*, che non ricorrono tuttavia nella fattispecie in esame, mentre, per quanto riguarda le voci di costo *recurring*, esse si sono limitate a confermare quanto già da tempo ritenuto dai Collegi ABF, e cioè che tali voci di spesa, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, devono essere rimborsate al cliente secondo il criterio proporzionale *pro rata temporis*, parametrato al numero delle rate che, prima della risoluzione anticipata, residuavano sino alla scadenza naturale del contratto.

Venendo al ricorso in esame, la domanda di rimborso avanzata dalla parte ricorrente riguardo alle spese ed agli oneri non maturati risulta riferita alle voci di costo alle voci di costo di cui alle lettere c) (commissioni finanziarie) e d) (premio assicurativo) del contratto.

Con riguardo alle commissioni finanziarie (lett. c), gli orientamenti condivisi dei Collegi ABF ritengono che tale voce copra costi aventi natura *recurring*.

Con riferimento agli oneri assicurativi, l'orientamento dei Collegi ABF è univoco nel riconoscere la pacifica rimborsabilità da parte dell'intermediario degli oneri assicurativi non goduti dal cliente: al riguardo, si rinvia alle decisioni n. 10929/2016 e 6167/2014 del Collegio di Coordinamento ABF in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa connessa, che trova nella legge n. 221/2012 il riconoscimento normativo della responsabilità concorrente di finanziatore e assicuratore, con necessità di conseguente affermazione del diritto della parte ricorrente alla restituzione da parte dell'intermediario della quota non maturata dei premi: non può quindi trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dedotta dall'intermediario.

Sul punto, anche per quanto concerne il rapporto di solidarietà/garanzia che sussiste tra impresa assicuratrice e intermediario, si richiama la decisione di questo Collegio n. 3676/2017, con la quale si è stabilito che *“non può trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di restituzione di quota parte del premio assicurativo, fondata sul fatto che tale premio sia stato trattenuto da altro soggetto. Ed invero, gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non interferiscono con il profilo della legittimazione; il finanziatore è comunque esposto alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte del collegamento negoziale tra finanziamento e polizza assicurativa”*.

Inoltre, non emergendo la pattuizione di un criterio di rimborso alternativo a quello *pro rata*

temporis elaborato dai Collegi ABF, va applicato il metodo proporzionale (cfr., fra le altre, la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento ABF).

In forza di quanto sopra, si riporta di seguito la tabella con l'indicazione degli importi da rimborsare a titolo di commissioni e oneri assicurativi non goduti. La tabella è formata applicando, per le voci di costo ritenute *recurring*, il criterio *pro rata temporis* e, per gli oneri assicurativi:

durata finanziamento	120	TAN	4,00%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	64	rate residue	56					
% rest. (pro rata temporis)	46,67%	% rest. (criterio finanziario)	23,52%					
C) Commissioni finanziarie				criterio pro rata temporis	2.273,10	1.060,78	604,32	456,46
D) Premi assicurativi				criterio pro rata temporis	560,53	261,58		261,58
Totale					compensazione: sì			718,04

Sulla somma come sopra calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo sino al saldo effettivo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

Infine, il Collegio osserva che la mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dell'intermediario, se pure non ha reso impossibile assumere una decisione nel merito, “*si pone in contrasto con gli obblighi di correttezza e cooperazione gravanti sull'intermediario per consentire il buon funzionamento del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie*” (decisione del Collegio ABF di Milano n. 1762/2016) e, richiamate le “*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*” (Sez. VI, par. I), raccomanda all'intermediario di adottare una condotta maggiormente collaborativa al fine di consentire l'instaurazione di rapporti con i clienti nel segno della correttezza e della trasparenza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 718,04 (settecentodiciotto/04), oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio delibera altresì di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI